

STATUTO dell'ASSOCIAZIONE UMBRA MATHESIS - TERNI

Con Atto per atto del Notaio Luciano Clericò, Rep n. 62048/22166 in data 4 febbraio 1992 è stata costituita l'associazione di promozione sociale "ASSOCIAZIONE UMBRA MATHESIS", il cui Statuto, allegato all'atto originario, a seguito della delibera dell'assemblea dei soci in data 30/10/2023 con la quale ne è stato deciso all'unanimità l'aggiornamento, è stato modificato nel seguente testo, poi approvato in data 18/11/2023 a seguito del referendum fra i soci effettuato dal 13 al 17 novembre 2023.

Art. 1 - Denominazione, sede e durata

La durata dell'associazione di promozione sociale "ASSOCIAZIONE UMBRA MATHESIS", ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (di seguito denominato "Codice del terzo settore"), è a tempo indeterminato.

L'Associazione ha sede legale in Terni presso il domicilio del presidente o vicepresidente.

La sede legale potrà essere modificata senza che ciò comporti modifiche allo Statuto con delibera del Consiglio direttivo.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposto con delibera dell'Assemblea di modifica dello Statuto.

L'associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Art. 2 – Scopo, finalità e attività

L'associazione si ispira ai principi di democraticità e gratuità e nasce al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

Scopi dell'associazione - che fa proprie le finalità storiche della "Mathesis - Società Italiana di Scienze Matematiche e Fisiche" – sono in particolare:

- a) la valorizzazione e il miglioramento dell'insegnamento della matematica e della fisica;
- b) la promozione della cultura scientifica in generale;
- c) il dialogo e la collaborazione con le istituzioni civili, gli enti locali, le organizzazioni sociali, le scuole di ogni grado per promuovere iniziative di solidarietà e di utilità sociale anche tramite opportune forme di convenzionamento;
- d) la realizzazione di esperienze di servizio sociale, di formazione e di animazione culturale.

L'associazione persegue i suoi scopi istituzionali, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, mediante lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale, corrispondenti ai punti d), g), h) e i) del co. 1, art. 5 del Codice di terzo settore:

- a) conferenze scientifiche, seminari e ricerche didattiche, nonché tutte le altre attività che possono contribuire alla formazione e all'aggiornamento culturale e didattico degli insegnanti;
- b) iniziative culturali di carattere scientifico e didattico in collaborazione con università, istituti scolastici, enti, associazioni culturali, associazioni di insegnanti aventi analoghe finalità;
- c) congressi e convegni scientifici e didattici;

- d) la cura e la pubblicazione di eventuali opere scientifiche e didattiche;
- e) l'istituzione di gare e la promozione di incentivi diretti al miglioramento dell'insegnamento e all'apprendimento della matematica e di altre discipline scientifiche;
- f) iniziative di sperimentazione didattica;
- g) iniziative e servizi finalizzati al conseguimento degli scopi dell'associazione avvalendosi di strutture proprie o di strutture di enti terzi pubblici e privati.

Sempre al fine di perseguire gli scopi istituzionali, l'associazione può stipulare protocolli di intesa con strutture universitarie, come i dipartimenti, e con istituti scolastici, e collaborazioni con enti istituzionali o associazioni.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi mediante sollecitazione al pubblico o attraverso l'erogazione di servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Art. 3 - Ammissione e numero dei soci

3.1. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo stabilito dalla Legge.

3.2. Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti coloro i quali, aderendo alle finalità istituzionali del sodalizio, intendano collaborare al loro raggiungimento ed accettino le regole adottate attraverso lo statuto ed i regolamenti.

3.3. Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera, condizioni sociali o personali, può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'organizzazione.

3.4. L'iscrizione all'Associazione si effettua con domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità.

3.5. All'atto dell'iscrizione il socio si impegna al versamento della quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di rendiconto economico finanziario dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.

3.6. La quota associativa è intrasmissibile.

3.7 Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

Art. 4 - Diritti e doveri dei soci. Sostenitori.

4.1. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto ed hanno diritto all'elettorato attivo e passivo.

4.2. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto; in particolare i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione.

4.3. Il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, avvalendosi l'associazione prevalentemente dell'attività resa in forma volontaria e gratuita dei propri associati.

4.4. L'associazione può, in caso di particolare necessità, avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

4.5. Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

Art. 5 - Recesso ed esclusione del socio.

5.1 La qualità di socio si perde:

- a) per morte;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- d) per esclusione.

5.2. Il socio può essere escluso dall'associazione nei seguenti casi:

- a) morosità protrattasi per 4 mesi dal termine di versamento richiesto,
- b) gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'associazione stessa.

L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio direttivo e la relativa delibera, contenente le motivazioni del provvedimento deve essere comunicata all'interessato.

Il socio interessato dal provvedimento può chiedere che sia posto all'ordine del giorno della successiva assemblea l'esame dei motivi che hanno determinato l'esclusione al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea – che deve avvenire nel termine di tre mesi - il socio interessato dal provvedimento si intende sospeso.

5.3 I Soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

Art. 6 - Sostenitori.

Possono essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

Art. 7 - Gli organi sociali

7.1. Gli organi dell'associazione sono:

- 1) l'assemblea dei soci,
- 2) il consiglio direttivo,
- 3) il presidente.

7.2. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

Art. 8 - L'assemblea

8.1. L'assemblea è organo sovrano dell'associazione.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

- almeno una volta all'anno;
- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

8.2 L'assemblea è convocata dal presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto da inviare con posta elettronica ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione, agli associati, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

8.3 Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

8.4. L'assemblea dei soci è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Direttivo.

8.5. Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione. All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

8.6. L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria. È straordinaria l'assemblea convocata per la delibera del trasferimento della sede legale o dello scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

8.7. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce all'avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe.

È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

8.8. Ove le circostanze lo richiedano e lo consentano è ammesso lo svolgimento della seduta in forma telematica.

8.9. Spetta alla competenza dell'assemblea ordinaria la delibera delle seguenti questioni:

- a) elezione del Consiglio direttivo;
- b) proposta di iniziative, indicandone modalità e supporti organizzativi;
- c) approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo annuale predisposti dal Direttivo;
- d) determinazione annuale dell'importo della quota sociale di adesione;
- e) ratifica delle esclusioni dei soci deliberate dal Comitato direttivo;
- f) approvazione del programma annuale dell'associazione.

8.10. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti; sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti i soci o nei casi in cui l'assemblea lo ritenga opportuno.

Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano.

Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda, anche per via telematica.

8.11. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto.

8.12. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore ed è conservato a cura del Segretario.

8.13. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne una copia.

8.14. Spetta alla competenza dell'assemblea straordinaria la delibera delle seguenti questioni:

- a) delibera del trasferimento della sede legale;
- b) scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio residuo, col voto favorevole di 3/4 dei soci.

8.15. Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

8.16. Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.

Art. 9 - Il Consiglio Direttivo

9.1. L'associazione è amministrata da un Consiglio direttivo eletto dall'assemblea e composto da un minimo di cinque a un massimo di nove membri. Il Consiglio direttivo resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

9.2. La convocazione del Consiglio direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da un terzo dei membri del Consiglio direttivo stesso.

9.3. Le delibere devono essere assunte con il voto della maggioranza assoluta dei presenti.

9.4. Il Consiglio Direttivo:

- a) compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- b) elegge tra i propri componenti il presidente, il vice presidente; il tesoriere e il segretario;
- c) cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- d) redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione;
- e) redige il rendiconto economico finanziario consuntivo ed il bilancio di esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- f) riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- g) delibera in ordine alla perdita dello status di socio, salvo successiva ratifica dell'assemblea;
- h) propone eventuali modifiche dello Statuto, le presenta in assemblea - che può proporre emendamenti e modifiche - e indice un referendum per la sua deliberazione.

9.5. Le riunioni del Consiglio direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

9.6. Nell'ambito del Consiglio direttivo sono previste almeno le seguenti figure:

- 1) il Presidente (eletto nell'ambito del Consiglio direttivo stesso);
- 2) il Vice Presidente (eletto nell'ambito del Consiglio direttivo stesso);
- 3) il Segretario (eletto nell'ambito del Consiglio direttivo stesso);
- 4) il Tesoriere (eletto nell'ambito del Consiglio direttivo stesso).

9.7. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Art. 10 - Il Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, provvede alla convocazione dell'assemblea dei soci e del Consiglio direttivo e li presiede. Resta in carica tre anni e può essere rieletto fino ad un massimo di tre mandati completi.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Art. 11 - Il Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di legittimo impedimento.

Art. 12 - Il Segretario e il Tesoriere

12.1. Il Segretario redige e conserva i verbali delle riunioni, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, compie le mansioni delegate dal Presidente, redige, in collaborazione con il Tesoriere, il bilancio preventivo e consuntivo.

12.2 Il Tesoriere provvede alle spese da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo, provvede alla riscossione delle quote sociali, redige, in collaborazione con il Segretario, il bilancio preventivo e consuntivo. Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Art. 13 - I mezzi finanziari

13.1. L'associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

- a) quote e contributi degli associati, nella misura decisa annualmente dal Consiglio direttivo e ratificata dall'assemblea;
- b) eredità, donazioni e legati;

- c) contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

13.2. L'associazione è tenuta per il periodo di tempo previsto dalla normativa vigente alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da eredità, donazioni e legati, contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari, contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali, entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, nonché, per le erogazioni liberali degli associati e dei terzi della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.

Art. 14 - Rendiconto economico finanziario

14.1. L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

14.2. Il rendiconto economico finanziario viene predisposto dal Consiglio direttivo, inviato tramite e-mail ad ogni socio almeno 20 giorni prima dell'assemblea.

14.3. L'assemblea di approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo deve tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvi casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi.

14.4. L'eventuale avanzo di gestione deve essere destinato a favore delle attività istituzionali *del successivo esercizio finanziario*.

14.5. È in ogni caso vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, riserve o capitale durante la vita dell'associazione.

Art. 15 - Scioglimento

15.1. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria.

15.2. L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

15.3. Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro unico nazionale del terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di promozione sociale di finalità similari.

Art. 16 – Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.